

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 22/2024

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 113 DEL 14 GIUGNO 2024

A CURA DI:

FEDERICA TRESCA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

LUISA PICCOLO: DIRITTO PROCESSUALE

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione*

I. Diritto civile e pubblico

ANTIRICICLAGGIO

Cassazione, ordinanza, 29 aprile 2024, n. 11440, sez. II civile

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE Responsabile di dipendenza e soggetti equiparati - Obbligo di segnalazione delle operazioni finanziarie ritenute frutto di riciclaggio - Parametri.

In tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all'art. 648-bis c.p., stabilito ex art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 143 del 1991, non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio.

COMUNIONE E CONDOMINIO

***Cassazione, ordinanza, 4 giugno 2024, n. 15573, sez. II civile**

Amenità - Area comune - Assemblea dei condomini - Proprietà

In area comune destinata al verde, i singoli proprietari non possono autonomamente procedere al taglio degli alberi. Difatti, in queste ipotesi, salvo casi di sicurezza, l'intervento non può essere legittimamente disposto neppure dall'assemblea in ipotesi di accertato pregiudizio estetico e diminuzione della complessiva amenità dei beni comuni.

***Cassazione, ordinanza, 6 giugno 2024, n. 15842, sez. II civile**

Comunione - Godimento della cosa comune - Innovazioni e modificazioni

L'intervento strutturale su un'area condominiale destinata a verde può essere escluso dalla qualifica di innovazione se tale intervento è destinato al godimento della cosa comune e non muta né la consistenza dell'area fruibile dai condomini né la sua destinazione originaria.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, ordinanza, 6 giugno 2024, n. 15801, sez. III civile**

Contratto preliminare – Esecuzione specifica di concludere il contratto – Prelazione

In tema di patto di prelazione volontaria, a differenza del contratto preliminare unilaterale, non sorge l'obbligo immediato e definitivo di concludere il contratto definitivo. Il promittente è tenuto ad un comportamento specifico solo nel caso in cui decida di stipulare il contratto, ossia la comunicazione dell'intenzione al prelazionario (*denuntiatio*). Tuttavia, tale comunicazione non determina la conclusione del contratto definitivo né l'obbligazione di stipularlo alle condizioni indicate.

***Cassazione, ordinanza, 5 giugno 2024, n. 15695, sez. I civile**

Motivi – Mutuo di scopo – Programma contrattuale

Il mutuo può essere qualificato come di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore. L'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnata da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è sufficiente ai fini della qualificazione del contratto come mutuo di scopo.

***Cassazione, ordinanza, 5 giugno 2024, n. 15728, sez. III civile**

Assicurazione – Dolo – Restituzione delle somme

Qualora sia accertata, all'esito di un giudizio di querela di falso, la mancata sottoscrizione di alcune richieste di riscatto anticipato di polizze assicurative e contestualmente, venga accolta la domanda di annullamento per dolo dei contratti stipulati con le somme derivanti dai riscatti, la società di assicurazione deve procedere alla restituzione delle somme di cui sopra, senza che sia necessaria una specifica domanda da parte del cliente.

***Cassazione, sentenza, 5 giugno 2024, n. 15678, sez. III civile**

Atti di gestione – Esecuzione forzata – Locazione

Gli atti di gestione del rapporto locativo ad uso diverso, quali la registrazione tardiva del contratto e il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 29 legge n. 392 del 1978, posti in essere dal debitore esecutato non nella qualità di custode o senza previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione durante la pendenza della procedura esecutiva, sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore e tali rimangono anche se la procedura esecutiva si estingue per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile prima della scadenza del rapporto.

Cassazione, ordinanza, 15 maggio 2024, n. 13398, sez. II civile

PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Trasferimento della proprietà di un'area in cambio di locali da costruire sulla stessa area - Qualificazione come permuta di cosa presente con cosa futura - Conseguenze - Momento in cui il bene viene ad esistenza - Rilevanza - Fattispecie.

Il contratto con il quale le parti prevedono il trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di immobili da costruire nella stessa area integra gli estremi della permuta di cosa presente con cosa futura; ne

consegue che l'effetto traslativo della proprietà degli immobili da costruire si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello, la quale aveva erroneamente ritenuto che l'effetto traslativo ex art. 1472 c.c. si fosse verificato, ancorché le costruzioni, costituite da muretti e pilastri, fossero inidonee a determinare l'esistenza dei beni futuri oggetto del contratto, ed aveva conseguentemente ridotto il danno subito dai proprietari dell'area permutata in misura pari al valore dei manufatti realizzati).

Cassazione, ordinanza, 29 aprile 2024, n. 11422, sez. II civile

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE Sottoscrizione in bianco - Riempimento contra pacta - Violazione dell'accordo di riempimento negativo - Abuso di biancosegno - Sussistenza - Conseguenze - Querela di falso - Necessità - Esclusione.

Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento *absque pactis* consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento *contra pacta* (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del *mandatum ad scribendum*, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.

Cassazione, ordinanza, 26 aprile 2024, n. 11188, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE Nullità della singola clausola - Effetti - Estensione dell'invalidità all'intero contratto o conservazione dello stesso - Criteri - Onere della prova gravante sull'interessato - Sindacato del giudice - Contenuto.

Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito.

Cassazione, ordinanza, 23 aprile 2024, n. 10979, sez. II civile

DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITÀ - DISCIPLINA Liberalità diverse dalla donazione - Norme non richiamate dall'art. 809 c.c. - Inapplicabilità - Negotium mixtum cum donatione - Applicabilità dell'art. 771 c.c. - Esclusione.

L'art. 809 c.c., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi da essa, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate; ne consegue che al *negotium mixtum cum donatione* non si applica l'art. 771 c.c. non essendo richiamato dall'art. 809 c.c.

Cassazione, sentenza, 22 aprile 2024, n. 10748, sez. I civile

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Cambiamento dell'armatore della nave e dell'esercente il velivolo ex artt. 343 e 917 del codice della navigazione - Trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Nelle fattispecie di cambiamento dell'armatore della nave e dell'esercente il velivolo ex artt. 343 e 917 c.n. non è configurabile un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto esse si riferiscono ad un singolo elemento dell'azienda (la nave e l'aeromobile) e ai contratti di arruolamento su navi e aeromobili determinati.

Cassazione, sentenza, 7 marzo 2024, n. 16659, sez. VI penale

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Abuso d'ufficio - Modifica, ex art. 50 d.lgs. n. 36 del 2023, del limite-soglia oltre il quale è prescritto il previo avvio della procedura ad evidenza pubblica per la stipula di contratto di appalto di servizi - Efficacia retroattiva - Ragioni - Conseguenze.

In tema di abuso di ufficio, ai fini della configurabilità del reato, ha efficacia retroattiva il disposto innalzamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del limite-soglia al di sopra del quale la stipula di un contratto di appalto di servizi deve essere preceduta dall'avvio della procedura ad evidenza pubblica, dovendosi riconoscere all'indicata disposizione natura di norma extrapenale integratrice di quella penale, sicché, per effetto di detta successione mediata di leggi, viene meno la pregressa rilevanza penale di appalti di servizi di valore eccedente il previgente limite-soglia di euro 40.000,00, ma inferiore a quello successivamente introdotto, pari ad euro 140.000,00.

EDILIZIA E URBANISTICA

***Cons. Stato, sentenza 3 giugno 2024, n. 4946, Sez. VII**

Opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica - Sanzione pecuniaria

L'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 prevede la sanzione pecuniaria come alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell'opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica, rimettendo la scelta tra le due all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. La sanzione è delineata non come mera sanzione pecuniaria, ma come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante; proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatoria alternativa alla demolizione viene ragguagliata al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione e, in base all'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, le somme sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate. Le sanzioni pecuniarie in materia edilizia non hanno carattere punitivo, con la conseguenza che sono sottratte al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione, di cui alla L. n. 24 novembre 1981, n. 689.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

***Cassazione, ordinanza, 6 giugno 2024, n. 15822, sez. I civile**

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione - Indebito arricchimento - Provvedimento di acquisizione coattiva sanante - Valore

Nel caso di acquisizione sanante prevista dall'art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001, la valutazione dell'indennità dovuta al proprietario espropriato deve essere basata sul valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e non può includere il valore delle opere realizzate dalla Pubblica Amministrazione sullo stesso fondo, onde evitare un indebito arricchimento del privato ed una duplicazione dei costi a carico dell'amministrazione stessa.

SOCIETÀ

***Cassazione, ordinanza, 6 giugno 2024, n. 15859, sez. I civile**

Concordato preventivo - Fallimento - Inadempimento

L'impossibilità di realizzare l'impegno concordatario attesta il permanere dello stato d'insolvenza, determinando così che l'inadempimento delle obbligazioni derivate dal patto concordatario sia esso stesso il fatto sopravvenuto legittimante la presentazione di nuove istanze di fallimento.

Cassazione, ordinanza, 29 aprile 2024, n. 11342, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - SOCIETÀ DI FATTO - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI Socio apparente - Dichiarazione di fallimento - Condizioni - Prova del rapporto sociale - Contenuto.

Ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento.

SISTEMA TAVOLARE

***Cassazione, ordinanza, 7 giugno 2024, n. 15928, sez. I civile**

Annotazioni - Diritto reale

Nel sistema tavolare, la definitività del decreto tavolare non preclude la possibilità di dimostrare, innanzi al giudice ordinario, l'insussistenza del diritto intavolato, in quanto la conformità delle iscrizioni ed annotazioni agli atti in forza dei quali sono state effettuate non acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale, che possa pregiudicare definitivamente il diritto reale; il controllo giudiziale che precede l'intavolazione fa sì che quest'ultima sia assistita da una presunzione di legittimità del titolo che ne è a fondamento, cui si ricollega la pubblica fede nella validità ed efficacia dell'atto e, conseguentemente, nell'esistenza del diritto intavolato, la quale, tuttavia, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio diritto, con azione da proporsi innanzi al giudice ordinario.

SUCCESSIONI

Cassazione, ordinanza, 11 aprile 2024, n. 9904, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - IN GENERE Apertura della successione - Diritti vantati a titolo successorio - Generale disponibilità - Anche in caso di verifica circa la validità del testamento ex art. 591, comma 1, n. 3), c.c. - Fondamento.

In caso di apertura della successione, i diritti vantati a titolo ereditario hanno carattere generalmente disponibile, anche in ipotesi di verifica circa la validità del testamento ex art. 591, comma 1, n. 3), c.c., in quanto le decisioni che ne derivano non incidono sulla capacità di agire di un soggetto (peraltro non più in vita), ma si limitano ad accertare l'eventuale condizione di minorata capacità di intendere e volere, alla data di redazione del testamento, cosicché esse non rientrano tra le azioni concernenti lo stato o la capacità delle persone.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, sentenza 28 maggio 2024, n. 14913, sez. V**

In tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 e 3-ter del D.Lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15450 del 07/06/2019; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15998 del 09/06/2021).

In tema di imposta di registro, il controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla regolarità dell'autoliquidazione e del versamento della stessa in via telematica da parte dei soggetti di cui all'art. 10, lett. b), del D.P.R. n. 131 del 1986, tra i quali sono ricompresi i notai per gli atti redatti, ha natura anche sostanziale e prescinde dalla natura principale o complementare dell'imposta (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13626 del 30/05/2018).

*** Cassazione, ordinanza 5 giugno 2024, n. 15714, sez. V**

Imposta di registro- Finanziamento soci enunciato in verbale assembleare- Cessazione effetti finanziamento- Art. 22, comma 2, TUR

In tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l'imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all'imposta, poiché l'imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2023, n. 3841). (...) La tassazione, nel caso di enunciazione di un contratto verbale di finanziamento-soci contenuta in un verbale assembleare, è, dunque, condizionata dalla ricorrenza di tre elementi, costituiti dall'esistenza di una compiuta enunciazione, dalla identità di parti tra l'atto enunciante (il verbale assembleare) e l'atto enunciato (il finanziamento) e dalla c.d. permanenza degli effetti dell'atto enunciato.

Nel caso di specie, tuttavia, non sussiste il terzo requisito desumibile dall'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986. Difatti, la convenzione enunciata (il finanziamento) ha cessato i suoi effetti a seguito, da un lato, della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha mutato la causa della *datio* e che ha determinato l'estinzione (per rinuncia, ma prima ancora per compensazione: v. Cass., Sez. 1, 19 marzo 2009, n. 67011) dell'obbligo restitutivo della società nei confronti del socio, se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell'atto enunciante. (...) cessando il finanziamento i propri effetti in ragione del predetto utilizzo, deve ritenersi integrata la causa di non imponibilità individuata dal comma 2 dell'art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986.

*** Cassazione, sentenza 7 giugno 2024, n. 15964, sez. V**

Imposta di registro- Compravendita- Condizione sospensiva del pagamento del prezzo- Esclusa riqualificazione nei termini di vendita con riserva della proprietà

La riconducibilità dell'operazione alla vendita con riserva di proprietà postula che ne sia preservata la sua connotazione essenziale, ovvero il passaggio differito (al momento del pagamento del prezzo) dell'effetto traslativo, laddove se esso, per volontà negoziale, venga fatto retroagire al momento della stipula del contratto, il meccanismo negoziale partecipa delle caratteristiche proprie della condizione sospensiva, sottoposto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, TUR, all'imposta di registro fissa.

Nella specie, le parti hanno previsto che l'effetto traslativo, una volta pagato il prezzo, avrebbe avuto efficacia *ex tunc* (...) per cui va esclusa, sul versante giuridico (...), la riconduzione dell'operazione alla fattispecie della

vendita con riserva di proprietà, va cioè negata la sussistenza di un diritto reale di aspettativa come precisato da questa Corte in relazione alla previsione di un effetto traslativo *ex nunc* al momento del pagamento del prezzo (cfr. Cass., Sez. I, 12 novembre 1998, n. 11433), che qui non ricorre, operando, invece, un semplice meccanismo condizionale sospensivo dell'effetto traslativo, disciplinato dall'art. 27, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che sottopone l'atto a tassazione in misura fissa, con riscossione della differenza al momento dell'avveramento della condizione o della produzione prima di questa dei suoi effetti alla luce di quanto contemplato dal secondo comma della citata disposizione.